

Oggetto: Comune di Cesena - Mercato del Mercoledì, Mercato del Sabato, Mercati Straordinari, Fiera di Primavera, Fiera D'Autunno, Fiera di Natale – Obbligo di sosta dei veicoli degli operatori all'interno dei posteggi assegnati.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con deliberazione C.C. n. 426 del 14.12.1995 e ss.mm., è stata istituita l'area mercatale dei Mercati del Mercoledì e del Sabato in Viale Mazzoni, Piazza del Popolo, Via Pio Battistini e Piazza Amendola;

RICHIAMATI i seguenti successivi atti:

- Deliberazione C.C. n. 13 del 28.03.2024 avente ad oggetto "Commercio su aree pubbliche: definizione area mercatale di svolgimento dei mercati del mercoledì e sabato di Cesena.";
- Determinazione Dirigenziale n. 1255/2024 avente ad oggetto "Commercio su aree pubbliche: definizione posteggi in area mercatale approvata con atto C.C. n. 13/2024";
- Deliberazione G.C. n. 45 del 27.3.2026 avente ad oggetto: "Soppressione posteggi liberi nel mercato del mercoledì e nel mercato del sabato - approvazione planimetria aggiornata mercato del mercoledì e mercato del sabato".

CONSIDERATO che negli ultimi anni sono stati effettuati importanti lavori di riqualificazione e adeguamento dell'area mercatale in relazione all'accessibilità della medesima, accrescendone pertanto il livello di sicurezza;

PRESO ATTO che le Associazioni di Categoria hanno rilevato, quale elemento di criticità in relazione alla sicurezza dell'area mercatale, la circolazione, all'interno della stessa, dei veicoli di coloro che, dopo aver allestito il banco nel proprio posteggio, trasferiscono il veicolo in aree di sosta al di fuori del mercato provvedendo poi – con l'approssimarsi della chiusura della vendita - a recuperarlo per le operazioni di carico della merce, spesso contestualmente alla presenza degli utenti, determinando situazioni di pericolo, ed auspicando quindi di disciplinare l'obbligo del posizionamento del veicolo all'interno del posteggio;

VISTO il Codice delle Attività Economiche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 135 del 21.12.2011 e, in particolare, l'art. 5 del Titolo I del Codice medesimo "Circolazione nelle aree di mercato" il quale attualmente non contiene disposizioni relative al posizionamento del veicolo durante lo svolgimento del mercato;

RITENUTO che mantenere il veicolo all'interno del proprio posteggio garantirebbe una maggiore sicurezza nelle aree mercatali, evitando le criticità relative alla circolazione dei veicoli per le operazioni di carico e scarico merci durante lo svolgimento del mercato;

CONSIDERATO pertanto che sia necessario stabilire l'obbligo, sia per i concessionari di posteggio che per gli spuntisti, di mantenere il veicolo nel proprio posteggio o in quello assegnato durante le operazioni di spunta;

VISTI gli artt.27 e seguenti del D.Lgs. 114/1998 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art.28;
VISTE la L.R. n.12/1999 e la DGR n.1368/1999 e ss.mm.ii.;
SENTITO il comando di Polizia Locale;
Visto l'art.107 del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

A partire dal 04/11/2026 i veicoli dei concessionari di posteggio e degli spuntisti, durante le operazioni di vendita nel Mercato del Mercoledì e nel Mercato del Sabato di Cesena e precisamente dalle 7,00 alle ore 14,15 devono sostare obbligatoriamente nello spazio del posteggio assegnato.

L'operatore titolare di 2 o più posteggi può detenere anche un solo veicolo comunicando il numero del posteggio prescelto al Servizio Attività Economiche dell'Unione Valle del Savio.

La presente ordinanza si applica anche allo svolgimento dei mercati straordinari e delle fiere di Primavera, d'Autunno, di Natale del Comune di Cesena, nel rispetto dei relativi orari di funzionamento.

E' fatta salva la circolazione dei mezzi di Polizia e di emergenza, dei residenti, solo in caso di comprovata necessità e/o emergenza, nonché delle biciclette condotte a mano, e dei mezzi degli operatori spuntisti per il tempo strettamente necessario al raggiungimento del posteggio assegnato.

All'interno del posteggio assegnato, l'accensione del motore dell'autoveicolo è consentita per il tempo strettamente necessario ad effettuare le manovre per l'apertura e/o la chiusura delle attrezzature che necessitano della corrente elettrica.

Gli spuntisti dovranno scegliere uno spazio idoneo alla collocazione del proprio banco di vendita e dell'autoveicolo a loro in uso, significando che in difetto non saranno ammessi all'esercizio di vendita. Sarà comunque conteggiata loro la presenza.

Il concessionario che per cause di forza maggiore debba interrompere l'attività di vendita prima dell'orario di fine vendita deve ottenere il preventivo consenso per l'allontanamento dagli agenti preposti alla vigilanza che presidieranno il transito del mezzo. In caso di assenza degli agenti preposti, l'operatore dovrà preventivamente comunicare l'uscita anticipata contattando il Comando di Polizia Locale.

I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito di operatori che debbano eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.

Le violazioni alle norme contenute nella presente Ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento: da € 75,00 a € 500,00 (importo sanzione da pagare in misura ridotta € 150,00).

In caso di recidiva è prevista la sanzione accessoria della sospensione dal mercato in cui è stata commessa la violazione.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due (2) volte in un anno solare, anche se si è provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

La sospensione dell'esercizio dell'attività nel medesimo mercato in cui si è accertata la violazione è prevista nella seguente misura:

Sospensione di una (1) giornata in caso di seconda violazione;
Sospensione di due (2) giornate in caso di terza violazione;
Sospensione di quattro (4) giornate in caso di quarta violazione.

A V V E R T E

Che oltre alla sanzione di cui sopra, possono trovare, altresì, applicazione congiunta le sanzioni previste dal Codice della Strada e delle altre Leggi che disciplinano la materia;

D I S P O N E

che sia demandata alla Polizia Locale nonché agli agenti ed ufficiali delle altre Forze dell'Ordine, il compito di far rispettare la presente ordinanza;
che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio on-line e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua più ampia conoscenza;
che il presente provvedimento sia comunicato alle associazioni di categoria ANVA e FIVA.

IL DIRIGENTE
dott. Matteo Gaggi*

() documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale*